

## *La relazione quale presupposto del trattamento educativo del detenuto*

*Silvia Cecchi<sup>1</sup>*

**Sommario:** 1. Premessa.- 2. La disciplina prevista dalla recente legislazione in tema di detenute madri o in stato di gravidanza.- 3. Conclusioni .

### *1. Premessa*

1.1 Il percorso di reale secolarizzazione<sup>2</sup> e costituzionalizzazione della sanzione penale, nella sua forma reclusiva carceraria, è ancora lungo e contraddittorio, oltre che irto di ostacoli, resistenze e disvoleri, nonostante i molti passi compiuti, sia sul piano normativo sia su quello giurisdizionale (e penso soprattutto alle sentenze della Corte costituzionale succedutesi nel tempo in materia), sia ancora, devo aggiungere, sul piano culturale, ove le ragioni della inaccettabilità della istituzione carceraria - quale oggi in grande parte ancora di fatto è- cominciano a fare breccia su fasce sempre più larghe dell'opinione pubblica, almeno a partire dagli ultimi vent'anni.

Ma poiché non vi è prassi senza teoria, di contro allo sconcertante quadro che ci restituiscono i dati di realtà<sup>3</sup>, vale la pena compendiare i passi più significativi che marciano, sul piano concettuale e giuridico-normativo, questo storico percorso.

1.2 Decisivo il primo passo compiuto dalla Carta costituzionale (nella lettura integrata delle norme di cui all'art. 27 c. 3 e di ci agli artt. 2, 13, 29, 30,31, 32, 36, 117 c. 1 in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU) che assegna

---

<sup>1</sup> Silvia Cecchi, già sost. proc. Procura Pesaro.

<sup>2</sup> Ben noto è che la sanzione reclusiva abbia matrice essenzialmente religioso-ecclesiastica, onde la similitudine tra le celle dei monasteri con le celle delle carceri. La carcerazione, utilizzata nella giustizia 'civile', soprattutto per finalità di assicurazione dell'incolpato al processo/giudizio e assai meno come pena vera e propria (in via definitiva), era invece pena regolare (e prevalente) nella giustizia ecclesiastica di diritto canonico, che veniva scontata soprattutto nelle prigioni vescovili, nelle quali naturalmente la custodia protratta nel tempo assumeva valenza espiatorio-penitenziale e per ciò assumeva i connotati preminenti dell'afflittività.

<sup>3</sup> V. i dati forniti dal Garante nazionale aggiornati al 31.7.2026 e l'ultimo rapporto di Antigone (con i dati di primo semestre del 2026) - [I numeri della detenzione - Tutto chiuso. XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione](#) "Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone detenute nelle nostre carceri. 2.844 erano donne, il 4,4% dei presenti, 20.307 erano stranieri, il 31,5% dei presenti. Nell'ultimo mese la crescita è stata particolarmente significativa, 439 persone in più, a fronte di un aumento delle presenze negli ultimi 12 mesi di 1.991 unità. Quasi 2.000 persone in più in un anno. 1.148 nei 12 mesi precedenti".

alla pena detentiva funzione ‘rieducativa’ (da declinarsi come finalità di responsabilizzazione-riabilitazione dell’autore di reato), ponendo le basi del diritto del detenuto a un programma trattamentale concordato, al rispetto della propria dignità - che deve intendersi anche come diritto ad essere riconosciuto nella propria integralità di persona e a non essere identificato col reato commesso-, a curarsi, educarsi, formarsi, lavorare e maturare in senso evolutivo, anche in vista della reintegrazione nella società.

Principii e diritti che hanno reso possibile, tra gli altri atti normativi, l’emanazione della Legge n. 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario e la c.d. Riforma Cartabia ( d.lgs. 149 e 150 del 2022) che introduce, oltre ad una serie di sanzioni alternative al carcere, il paradigma della giustizia riparativa, cui è sottesa un’ impostazione del rapporto reato-pena che coinvolge in varia misura la comunità sociale.

1.3. Non può sfuggire che un momento fondamentale del processo di secolarizzazione risieda proprio nella valorizzazione di una interconnessione tra comunità esterna al carcere e comunità carceraria, intesa come reciproco dialogo e incremento di consapevolezza sia a vantaggio della comunità sia a vantaggio ( e in vista) del reinserimento sociale del detenuto al momento della sua uscita dal carcere.

Al fondo di tale valorizzazione vi è il riconoscimento del legame profondo di corresponsabilità tra individuo e società che concorre quasi sempre a dare ragione del processo criminogenetico verificatosi e della sua reiterazione: concezione che si pone in contrapposizione frontale con una visione esclusivamente moralistico-peccaminosa della eziogenesi criminosa, relegata nella ‘scatola nera’ dell’indole deviante dell’autore del crimine, onde quest’ultimo merita di essere punito con sofferenza, esposto alla pubblica gogna e riprovazione, sì che il suo dolore sia di esempio e mònito per la restante comunità, anche a soddisfazione del male subito.

Ricordo un episodio risalente a uno dei primi anni della mia esperienza professionale di magistrato con funzioni di pubblico ministero. Si trattava di un processo di Corte d’assise per omicidio. Avevo appena concluso la mia requisitoria, quando l’avvocato difensore dell’imputato esordì la propria arringa raccontando questo aneddoto: un viaggiatore attraversa i vasti territori della Cina e s’imbatte in un villaggio ove sul tetto della casa

principale era issata una bandiera gialla. Incuriosito, il viaggiatore chiede a un abitante incontrato in strada che cosa significhi quella bandiera e l'uomo gli risponde: *“un uomo ha ucciso un altro uomo, e siamo tutti colpevoli”*. La bandiera era esposta a simbolo di lutto della intera comunità.

Il riconoscimento della presenza di fattori di corresponsabilità sociale porta con sé il corollario di un doveroso accollo, da parte della società, di un certo grado, purché tollerabile, di rischio; della funzione riparatoria della pena, la cui valenza è inevitabilmente biunivoca; della necessaria relazionalità della responsabilità penale e della sanzione che ad essa consegue.

1.4. L'asse del discorso penale-sanzionatorio si sposta così dalla afflizione meramente retributiva-espiativa alla relazionalità che, essendo il piano su cui va colta l'essenza della responsabilità penale, non può che entrare anche nel nucleo centrale della risposta sanzionatoria, affinché quest'ultima possa operare positivamente verso la comunità, la persona e i beni offesi, e al tempo stesso, sul fronte dell'autore dell'infrazione, sia in grado di assolvere alla funzione costituzionale della pena.

Sulla natura e sui contenuti della nozione di relazionalità posano dunque i presupposti della giustizia 'riparativa' e della pena capace di smuovere e promuovere nel condannato un percorso di cambiamento e di responsabilizzazione. Giacché non vi è 'rieducazione' – se vogliamo conservare il termine usato dall'art. 27 c. 3 della Costituzione, pur criticato - senza relazione.

A partire da tale conquista teorico-pratica, l'oggetto focale della questione e della riflessione cui ci sentiamo impegnati investe proprio la nozione di relazione, nei suoi termini, contenuti ed aspetti quantitativi e qualitativi.

In questa direzione, uno dei passi più recenti e dirompenti è stato compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n° 10/2024, che pur segue pronunce antecedenti per così dire preparatorie, a partire dalla sentenza n. 561 del 1987 che riconosce nella sessualità *“uno degli essenziali modi di espressione della persona umana”* (affermazione che non vale certamente a restringere il tema dell'affettività del detenuto a quello della sessualità, ma a non espungere questo aspetto dai più ampi e

molteplici atteggiamenti della relazionalità e dell'affettività umane), fino alla sentenza 301/2012.

Parallelamente a tali pronunce e nello stesso solco si pongono le norme di cui all'art. 1 della L. 76 del 2016, all'art. 11 del d.lgs. n. 123/2018 dal cui combinato disposto, così come interpretato dalla Suprema Corte di legittimità, si evince il diritto sia del coniuge che del convivente e della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di fruire di momenti di relazione con il detenuto, all'interno delle mura, in via diretta, riservata e tutelata, al di fuori di ogni controllo auditivo e visivo. Va richiamato anche il d.lgs. n. 121/2018 che per gli istituti minorili prevede una disciplina rafforzata di tutela e di favore delle relazioni affettive.

Ebbene la sentenza richiamata stabilisce con forza e chiarezza di termini il riconoscimento del diritto all'affettività in ogni sua espressione, non esclusa quella sessuale, auspicandone l'attuazione in locali idonei, riservati, opportunamente predisposti e per una congrua durata. Assai interessante è il punto in cui tale diritto all'affettività indiscutibilmente inerente alla dignità della persona e al rispetto della stessa, viene ritenuta *“questione che non possa essere risolta mediante l'istituto dei permessi premio”*, non solo per la non generale applicabilità dell'istituto a tutte le categorie di detenuti e di reati, ma per il carattere essenziale e non premiale del diritto di cui ci si occupa.

E infine: se veramente scopo della detenzione istituzionalizzata è la pericolosità e la difesa sociale circoscritta a questa componente considerata nella sua intollerabile gravità, ci si chiede nel nome di quale ideologia penitenziaria può ammettersi una sofferenza vana, gratuita, inutile, disumana e che colpisca persone terze, fra cui devono annoverarsi i congiunti e i conviventi.

Significativo al riguardo è il passaggio della sentenza n. 10 /2024 che si occupa di questo delicatissimo ed essenziale profilo:

*“Un ulteriore profilo di irragionevolezza delle restrizioni all'espressione dell'affettività [...] riguarda il loro riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Si tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto.*

*[...] tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria e pertanto, nella specie, quando il colloquio*

*possa essere svolto in condizioni di intimità senza che abbiano a patirne le esigenze di sicurezza. Anche tali rilievi sulla lesione della dignità del terzo valgono per l'affettività in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualità, pur se quest'ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza particolare*" incidendo anche sul diritto alla procreazione. La sentenza a questo proposito dà infine atto che *"una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce [oggi] ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività inframuraria, inclusa la sessualità"*.

1.5 Ulteriore passo compiuto nella concezione laicizzata della pena carceraria va individuato nella concezione della sanzione carceraria come *extrema ratio*, declinando tale formula come sanzione residuale fra quelle non carceraria giustificata solo da ragioni di dimostrata, attuale e seria pericolosità di reiterazione di gravi reati. Solo con tale passaggio, sul quale invero non vi è a tutt'oggi unanime consenso neppure nella dottrina e giurisprudenza più avvertite e avanzate, il percorso verso una piena secolarizzazione e costituzionalizzazione della pena potrebbe dirsi compiuto.

## *2. La disciplina prevista dalla recente legislazione in tema di detenute madri o in stato di gravidanza*

Quanto appena premesso ci è apparso indispensabile per inquadrare e individuare le criticità emergenti sul piano costituzionale e gius-internazionale (con riferimento al principio del superiore interesse del minore) a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza, convertito in L. 80/2025, con particolare riferimento a quanto esso dispone all'art. 15.

È utile ricordare che, come è stato ricordato anche in dottrina<sup>4</sup>, *il ruolo genitoriale, sia per gli uomini che per le donne, è uno degli elementi principali del trattamento: il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, [già] in una circolare del 2003, ha affermato che il mantenimento dei rapporti con la famiglia è parte integrante del trattamento del detenuto ai fini del reinserimento e, in particolare, che il recupero da parte del detenuto del ruolo genitoriale è elemento fondante*

---

<sup>4</sup> Katia Poneti, *Maternità in carcere alla luce del "Decreto Sicurezza" 48/2025: trattamento o esclusione?* – in *Questione Giustizia* n. 3/2026

*del progetto di cambiamento, per cui le Direzioni degli istituti penitenziari devono indicare nel progetto pedagogico dell'istituto le attività trattamentali da sviluppare in vista di tale scopo ( circolare n. 3593/6043 del 9.10.2003)''<sup>5</sup>*

In disparte il tema della speciale incidenza della componente relazionale e della sua valorizzazione quando ci si occupi in generale di carcerazione femminile (in ragione della peculiare ed essenziale disposizione alla relazionalità che investe la persona femminile in ogni suo momento di vita: relazioni affettive, relazioni lavorative, relazioni di cura, relazioni che favoriscono la coesione comunitaria), le innovazioni legislative in tema di regime carcerario previsto per detenute madri o in stato di gravidanza sollecitano riflessioni che confermano e si aggiungono alle già molte espresse e pubblicate dopo l'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza conv. in L. 80/2025<sup>6</sup>.

Come noto, il regime previsto dalla riforma introdotta dal decreto sicurezza prevede, a seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà del differimento dell'esecuzione della pena detentiva per donne incinte o madri di figli di età infrannuale (differimento obbligatorio già prevista dall'art. 146 c. 1 n. 1 c.p. con la sola eccezione della revoca per ragioni oggettive per così dire 'esterne' all'istituto in esame e alle sue ragioni intrinseche: interruzione di gravidanza e decadenza dalla responsabilità genitoriale), prevede un unico regime: il differimento facoltativo-discrezionale (già previsto per madri di figli di età compresa fra uno e tre anni) subordinato alla valutazione della pericolosità sociale (pericolo di commissione di delitti: recitava l'ultimo comma dell'art. 147 introdotto dalla L. 40/2001), presupposto ora riformulato nei termini di una *"situazione di pericolo di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti"*.

Solo le conseguenze delle due 'fattispecie'- a questo solo fine ora distinte- cambiano: per la donna incinta o madre di figlio di età inferiore a un anno la detenzione in ICAM è obbligatoria, mentre l'inserimento nei medesimi istituti (attualmente ne esistono solo quattro in Italia) delle

---

<sup>5</sup> Si aggiunga, oggi, la circolare 11.4.2025 avente ad oggetto proprio la *"sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale e l'affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto."*

<sup>6</sup> Decreto-legge-Sicurezza n. 48 del 2025 intestato *"disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell'usura e di ordinamento penitenziario"*, convertito nella Legge n. 80/2025. In questa sede rileva in particolare l'art 15 del decreto che interviene sulla disciplina prevista dagli artt. 146 e 147 c.p.

madri di figli fra uno e tre anni è facoltativa e condizionata dalla clausola “*ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano*”.

Già si coglie l’inversione concettuale del paradigma precedente, in cui le superiori esigenze del minore, tanto più se infante, prevalevano sempre, in linea di principio, sulle c.d. esigenze di difesa sociale.

La situazione si aggrava quando accanto alle esigenze di difesa sociale che giustificerebbero, nella ideologia del decreto sicurezza, l’inversione nella priorità dei valori (esigenze di difesa sociale prevalenti sulla tutela del rapporto madre-figlio) si aggiungono le ragioni meramente disciplinari connesse alla condotta della donna detenuta in ICAM: ancora una volta la tutela del rapporto madre- figlio si pone come recessivo rispetto alla condotta della donna ritenuta censurabile addirittura sul piano meramente disciplinare.

Il risultato di fatto è l’aumento delle donne recluse con i loro figli, come da rapporto Antigone: “*da 11 bambini nell’aprile 2025, quando il decreto legge 48/2025 poi convertito in L. 80/2025 è entrato in vigore, ai 30 bambini di età inferiore ai tre anni che vivevano in carcere insieme alle loro 25 madri detenute nell’aprile 2026*”.<sup>7</sup>

L’arretramento culturale si coglie sotto il profilo della cultura dell’infanzia e delle necessità di crescita, affettività del nascituro e dell’infante: il legislatore sembra avere dimenticato o spazzato via un secolo di ricerche e di approdi neuro-psico-pedagogici sui primissimi stadi evolutivi del nascituro e del bambino.

Il preminente interesse del minore, ora solo ‘enunciato’, viene di fatto umiliato e sacrificato a tutela di una difesa sociale non sufficientemente precisata nel contenuto e nei criteri della sua valutazione, e persino deve soccombere di fronte a valutazioni disciplinari effettuate sulla madre detenuta riservate, come noto, ad un’autorità meramente amministrativa e priva di ogni requisito di terzietà, imparzialità e riserva di legge.

Di qui i plurimi profili di incostituzionalità rilevabili nella disciplina emergente dalla legge 80/2025<sup>8</sup>:

a) profilo di incostituzionalità dell’art. 15 del decreto-sicurezza rispetto agli artt. 2, 29, 30 Cost. e 117 Cost (artt. 2 e 8 CEDU) con riguardo alla

---

<sup>7</sup> [www.rapportoantigone.it/ventiduesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini/](http://www.rapportoantigone.it/ventiduesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini/)

<sup>8</sup> In deroga anche alla Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, di cui al Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus. del 16.12.2021.

possibile recessione dell'interesse del nascituro, e dell'infante (sia infrannuale sia di età ricompresa fra uno e tre anni) a fronte di esigenze di difesa sociale. Rispetto a tale interesse la remissione alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale di tali nuove norme appare inevitabile e non potrà sottrarsi a una complessa e fondamentale valutazione, atteso che la stessa permanenza in ICAM si rivela fortemente censurabile ed inidonea.

Già con la sentenza n. 145/2009 la Corte costituzionale aveva ritenuto che, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno di vita del bambino, la protezione del rapporto madre-figlio non può che avvenire nell'unico ambiente idoneo, identificato nel domicilio. Ed è evidente la ragione: la preservazione del prioritario diritto del minore a maturare l'ingresso nella vita e a enucleare le esperienze di eccezionale importanza futura che si maturano nel periodo prenatale e nel primo anno di vita (in realtà anche negli anni immediatamente successivi) in ambiente familiare: diritto che è del minore e della madre, del minore e del padre e dunque anche diritto della coppia genitoriale, a vantaggio del nascituro/infante.

b) profilo di incostituzionalità sotto il profilo della subvalenza dell'interesse 'superiore' del bambino anche rispetto a decisioni disciplinari (violazione riserva di giurisdizione e di legge ex artt. 13 e 25 Cost.). È evidente, infatti, la particolare afflittività e la sofferenza imposte non solo alla madre detenuta ma anche ai minori alla stessa 'strappati', per motivi anche solo 'disciplinari' (attinenti ad una condotta di rilevanza solo interna all'istituto di pena) rimessi alla discrezionalità dell'Autorità amministrativa carceraria (ancorché la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 ammetta a tutela giurisdizionale tali decisioni-provvedimenti<sup>9</sup>), se pure la decisione di traduzione in carcere sia rimessa formalmente al Giudice (la norma usa peraltro in questo caso l'indicativo deontico "dispone").

Si potrebbe rilevare l'ulteriore lesione dei diritti del genitore non detenuto (in questo caso il padre) e delle altre figure primarie della famiglia del minore, con correlativa lesione dei diritti del bambino alla conservazione del contesto familiare di appartenenza, segnalando un

---

<sup>9</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999 sulla tutela giurisdizionale contro atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti fondamentali dei detenuti, fra i quali va riconosciuto il diritto alla relazionalità e all'affettività.

ulteriore potenziale profilo di incostituzionalità, a mente degli artt. 3 e 29 e 30 Costituzione, con riferimento alla norma ex art. 276 bis c.p.p. (nel testo novellato) nella parte in cui essa prevede che, qualora la madre già detenuta in ICAM venga condotta nel carcere senza la prole, “ *il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova*” senza specificazione del titolo, modo e fine della comunicazione.

### **3. Conclusioni**

Le norme sopra censurate si pongono in flagrante controtendenza rispetto al percorso evolutivo disegnato dalla Costituzione e del diritto sovranazionale, come delineato in premessa.

Si auspica al contrario, espunte tali norme nelle parti in cui siano riconosciute come incostituzionali, che le acquisizioni teorico-giuridiche da cui abbiamo preso le mosse siano portate alle loro implicazioni ultime.

L’auspicio (o il doveroso corollario) che consegue a quanto qui sostenuto è un’evoluzione normativa (primaria e sub-primaria) che ritenga in futuro possibile e regolare consentire a persone legate da particolari legami affettivi (una madre adulta, un coniuge, un figlio, un fratello, un compagno o una compagna) di restare accanto al detenuto, su base volontaria, all’interno dell’istituto di pena.

La riconosciuta funzione ‘rieducativa’, maturativa, trasformativa, che è stata riconosciuta alla relazione affettiva, come *conditio sine qua non* di una piena evoluzione e responsabilizzazione dell’autore di un delitto (sia sul piano individuale sia nei confronti dell’altro e della comunità) non può che indicare tale scelta come opportunità ‘rieducativa’ di particolare valore, fino a elevarla a diritto (per il detenuto e per il congiunto irragionevolmente sacrificato dalla condizione del recluso).

Del resto, esistono già le figure di volontari così preziosi alle finalità virtuosamente riabilitative della sanzione penale detentiva in carcere. L’unico limite, in conformità con la cornice ideale delineata, deve identificarsi con le ridette ragioni di sicurezza.

L’interesse aumenta e si configura come un vero e proprio diritto di rango superiore e prevalente quando si consideri l’importanza per il figlio minore (con le debite precauzioni e con le debite limitazioni temporali e condizioni ambientali) di conservare la relazione con il genitore padre o madre che esso sia.

A questo proposito richiamo un aneddoto recentemente ricordato dal noto regista Leandro Castellani in occasione della prefazione a un saggio storico sugli istituti penitenziari fanesi. Ne riporto le parole testuali che non potrei né modificare né riassumere:

*“Da bambino ebbi l’amara occasione di varcare quel portone oscuro [della corte interna alla Rocca malatestiana di Fano su cui si affacciavano le celle del carcere allora ivi esistente] chiuso alla città fingendomi chierichetto nella messa domenicale riservata ai detenuti, officiata dal parroco di Cuccurano, mio momentaneo connivente, che era anche cappellano delle carceri. Il tutto per avere l’opportunità di stare per un’ora accanto a mio padre, del quale una meschina vendetta politica aveva fatto un recluso. Poi la vicenda andò oltre, come del resto la vita”<sup>10</sup>.*

---

<sup>10</sup> Da *Le prigioni di Fano*, di Silvano Clappis. In collaborazione con Paolo Volpini, Fano, Ideostampa edizioni, giugno 2026. Premessa di Leandro Castellani.